



**PROVINCIA DI CHIETI**  
**Macrostruttura L**  
**Assessorato alle Politiche del Lavoro**  
**Formazione Professionale - Centri per l'Impiego**

**ACCORDO PER UNA SPERIMENTAZIONE  
FINALIZZATA ALL'INTEGRAZIONE NEL  
MERCATO DEL LAVORO DELLE PERSONE  
DISABILI CHE PRESENTINO PARTICOLARI  
DIFFICOLTA' D'INSERIMENTO NEL CICLO  
LAVORATIVO ORDINARIO**



**PROVINCIA DI CHIETI**  
**Macrostruttura L**  
**Assessorato alle Politiche del Lavoro**  
**Formazione Professionale - Centri per l'Impiego**

**CONVENZIONE QUADRO STIPULATA AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D.LGS. 1 SETTEMBRE  
2003 N. 276**

**La Provincia di Chieti** rappresentata dal Dirigente Settore L dott.ssa Maria Rita Febbo

E

**Assindustria di Chieti** rappresentata da \_\_\_\_\_

**Confartigianato Chieti** rappresentato da \_\_\_\_\_

**APINDUSTRIE Chieti** rappresentato da \_\_\_\_\_

**Confesercenti Chieti** rappresentata da \_\_\_\_\_

**Confcommercio Chieti** rappresentata da \_\_\_\_\_

**Confcooperative Chieti** rappresentata da \_\_\_\_\_

**Legacooperative** rappresentata da \_\_\_\_\_

**UNCI** rappresentata da \_\_\_\_\_

**AGCI** rappresentata da \_\_\_\_\_

**C.G.I.L.** rappresentata da \_\_\_\_\_

**C.I.S.L.** rappresentata da \_\_\_\_\_

**U.I.L.** rappresentata da \_\_\_\_\_

**UGL** rappresentata da \_\_\_\_\_

**CNA** rappresentata da \_\_\_\_\_



# PROVINCIA DI CHIETI

## Macrostruttura L

### Assessorato alle Politiche del Lavoro

### Formazione Professionale - Centri per l'Impiego

**PREMESSO CHE** l'impianto previsto dalla legge 68/99 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" prevede che tutti i lavoratori disabili possano usufruire di un collocamento mirato, anche attraverso l'utilizzo di servizi di avviamento al lavoro e programmi convenzionali con le aziende in obbligo;

**CONSIDERATO CHE** l'articolo 14 del D.Lgs. 10.09.03 n° 276 si configura come un ulteriore strumento di inserimento lavorativo per le persone iscritte al Collocamento Disabili che presentino particolari condizioni e difficoltà di collocamento nel ciclo lavorativo ordinario, nel passaggio da una condizione inattiva e/o da situazioni a rischio di esclusione sociale ad una vita di integrazione socio lavorativa, mediante l'utilizzo delle opportunità offerte dalla cooperazione sociale;

**RICHIAMATO** l'art. 14 del D.Lgs. 10.09.03 n. 276 che prevede che i servizi competenti, sentito l'organismo di cui all'art. 6 comma 3 D.Lgs. 469/1997, possono stipulare con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative e con i loro consorzi, apposite convenzioni validate dalle Regioni, finalizzate all'integrazione lavorativa di persone disabili e svantaggiate presso le cooperative sociali di tipo "B" e i loro consorzi nei confronti delle quali le imprese si impegnano ad affidare commesse di lavoro;

**CONSIDERATO CHE** in data 10.10.2006 questa Amministrazione ha provveduto a stipulare con le medesime parti sociali sopra elencate la convenzione quadro di che trattasi, avente validità biennale, dopo aver acquisito il parere favorevole della Commissione Unica Tripartita così come previsto dalla norma;

**CONSIDERATO CHE** le parti firmatarie intendono addivenire ad una nuova stipula riproponendo il modello già utilizzato in passato, avendone sperimentata l'efficacia a livello di inserimento lavorativo di persone in situazione di particolare svantaggio sociale

#### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

##### **Art. 1**

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante della Convenzione quadro.

##### **Art. 2**

Sono ammessi a sottoscrivere convenzioni ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 276/2003:

- a. le cooperative sociali di tipo B iscritte all'albo delle società cooperative previsto all'art. 2512 cc e all'albo regionale di cui alla L.R. 38/2004 e successive modificazioni, nonché ad un'Associazione di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative sociali firmataria della presente convenzione quadro e/o loro consorzi con almeno una unità locale nel territorio della provincia di Chieti (il consorzio dovrà indicare in tal caso anche la cooperativa sociale che svolgerà l'attività e che assumerà i lavoratori disabili); le cooperative che non appartengono ad alcuna associazione di rappresentanza o consorzio potranno utilizzare lo strumento dell'art. 14 purché aderiscano alla convenzione quadro con successiva separata sottoscrizione. In ogni caso le cooperative dovranno essere in regola con



# PROVINCIA DI CHIETI

## Macrostruttura L

### Assessorato alle Politiche del Lavoro

#### Formazione Professionale - Centri per l'Impiego

gli obblighi assicurativi e previdenziali dei dipendenti nonché con le norme nazionali e regionali in materia di tutela e sicurezza del lavoro.

- b. i datori di lavoro privati aderenti alle Associazioni datoriali firmatarie del presente accordo o, se non associati, aderenti alla convenzione quadro con successiva separata sottoscrizione.

L'attestazione del possesso dei requisiti predetti costituisce un onere a carico delle cooperative sociali e dei datori di lavoro che stipulano la convenzione. L'adesione alle associazioni di rappresentanza firmatarie dovrà essere comprovata da apposita dichiarazione rilasciata dall'associazione di appartenenza e da apporre nella convenzione stipulata tra la Provincia, il datore di lavoro e la cooperativa sociale.

#### Art. 3

I datori di lavoro che intendono conferire una o più commesse ad una cooperativa sociale o ad un consorzio di cooperative devono inoltrare richiesta scritta di stipula della convenzione ex art. 14 al Settore Lavoro della Provincia, anche per il tramite della propria Associazione, specificando quanto segue:

- a) le caratteristiche della commessa di lavoro con riguardo alla tipologia dei prodotti o servizi conferiti, al valore previsto, alla durata e ai tempi di attivazione;
- b) l'indicazione della cooperativa sociale destinataria della commessa;
- c) la propria situazione occupazionale con riferimento agli obblighi di cui all'art. 3 della legge 68/99;
- d) l'assolvimento o l'impegno ad assolvere gli obblighi nei tempi e nei modi previsti, ai sensi degli artt. 3,5,11 e 12 della legge 12 marzo 1999 n. 68;
- e) il numero di disabili da assumere attraverso la convenzione ex art. 14;
- f) la dichiarazione di iscrizione all'Associazione firmataria di appartenenza o, in mancanza, l'adesione alla convenzione medesima mediante formale sottoscrizione.

#### Art. 4

Il Servizio Collocamento Mirato della Provincia, esaminata la richiesta, convoca le parti per la stipula della convenzione ex art. 14 di cui all'allegato modello A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Nella convenzione si dovrà specificare:

- a) le generalità dei firmatari della convenzione;
- b) la situazione occupazionale dell'Azienda con riferimento agli obblighi di cui all'art. 3 della legge 68/99 e l'assolvimento o l'impegno ad assolvere gli obblighi nei tempi e nei modi previsti, ai sensi degli artt. 3,5,11 e 12 della medesima legge;
- c) il numero di disabili da assumere attraverso la convenzione, così come determinato dal coefficiente di calcolo di seguito specificato;
- d) le caratteristiche della commessa da conferire alla cooperativa con riguardo alla tipologia dei prodotti o servizi assegnati, al valore previsto, alla durata e ai tempi di conferimento; tale conferimento dovrà risultare da apposito atto scritto denominato **"Accordo di regolazione della commessa"** stipulato tra il datore di lavoro e la cooperativa in data uguale o precedente alla stipula della convenzione, da allegarsi alla stessa costituendone parte integrante e sostanziale;
- e) gli obblighi cui saranno tenuti reciprocamente la cooperativa sociale e l'azienda per la durata della convenzione di che trattasi.

#### Art. 5



# PROVINCIA DI CHIETI

## Macrostruttura L

### Assessorato alle Politiche del Lavoro

#### Formazione Professionale - Centri per l'Impiego

Il datore di lavoro, per la durata della commessa, potrà computare i lavoratori disabili inseriti nella cooperativa sociale ai fini della copertura di cui alla legge 68/99 per un numero di posti determinato dal coefficiente di calcolo di seguito esplicitato, a condizione che la restante quota d'obbligo venga assolta attraverso gli strumenti di cui agli artt. 3, 5, 11 e 12 della legge 68/99.

Il coefficiente di calcolo, utile a determinare il numero delle coperture, viene fissato nel seguente modo:

$$C = \frac{VUC-CP}{CL}$$

Dove:

**C** = numero delle coperture

**VUC** = valore unitario della nuova commessa al netto di IVA

**CP** = costo di produzione (al netto del costo del lavoro del soggetto disabile)

**CL** = costo annuo lordo del lavoratore disabile

Ai fini della valutazione del fattore CL (costo del lavoro del soggetto disabile) e in relazione all'inquadramento si farà riferimento ai contratti collettivi di categoria applicati dalle Cooperative Sociali.

Al fine della valutazione del fattore CP (costo di produzione), si farà riferimento a quanto indicato nell'accordo di regolazione della commessa.

In ogni caso il numero dei disabili assunti per effetto della presente convenzione non potrà essere inferiore a quello delle coperture derivanti dalla formula sopraindicata.

#### ART. 6

La convenzione ha per oggetto nuovi inserimenti di disabili assunti con rapporto di lavoro subordinato anche a tempo determinato non inferiore a 12 mesi.

Sono consentite, altresì, trasformazioni dei contratti da part-time a tempo pieno ovvero proroghe dei contratti in essere nel rispetto dei limiti fissati in materia dalla normativa vigente, fermo restando che i disabili interessati presentino i requisiti di cui al successivo punto 7 o che siano stati precedentemente assunti nell'ambito di una convenzione ex art. 14.

Per la determinazione del numero massimo di assunzioni deducibili in convenzione ex art. 14 saranno in ogni caso applicati i seguenti limiti: n. 1 disabile, se il datore di lavoro committente occupa sino a 50 dipendenti, n. 2 disabili se il datore di lavoro occupa da 51 a 150 dipendenti oppure il 20% della copertura se ne occupa più di 150.

#### ART. 7

L'individuazione delle persone disabili da inserire al lavoro tramite l'art. 14 D.Lgs. 276/03 sarà effettuata dal Servizio per il Collocamento Mirato della Provincia di Chieti, in accordo con la cooperativa sociale, sulla base dei seguenti criteri :

- Iscrizione nelle liste del Collocamento Disabili della Provincia di Chieti (legge 68/99);
- Disabilità psichica e/o intellettuale ovvero fisica con percentuale non inferiore al 79%, che determini particolari difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario e documentata attraverso la relazione conclusiva redatta ai sensi del DPCM 13.01.2000.



# PROVINCIA DI CHIETI

## Macrostruttura L

### Assessorato alle Politiche del Lavoro

#### Formazione Professionale - Centri per l'Impiego

Entro i termini previsti nell'accordo di regolazione della commessa, la cooperativa sociale dovrà procedere all'inserimento dei disabili interessati, previa richiesta di nulla-osta al Servizio Inserimento Mirato della Provincia subordinato al rilascio del parere positivo del Comitato Tecnico di cui all'art. 6 lett. B L. 68/99.

#### **ART. 8**

In relazione all'inquadramento dei soggetti disabili si farà riferimento al CCNL delle Cooperative del settore firmato dalle Organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale e settoriale con tabelle ministeriali approvate.

Qualora la Cooperativa sociale di tipo B applicasse CCNL di altri settori, firmati da organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e con condizioni di miglior favore per il lavoratore, lo stesso sarà inquadrato con il corrispondente contratto applicato dalla cooperativa.

Lo stesso principio vale anche in presenza di eventuali miglioramenti derivanti da contrattazione di secondo livello.

Il lavoratore assunto sarà inquadrato ad un livello corrispondente alle mansioni effettivamente svolte.

La durata del contratto di lavoro sarà correlata al valore della commessa che sarà di almeno 12 mesi.

Nell'accordo di regolazione della commessa, la durata dovrà essere congrua sia all'entità degli investimenti che necessariamente la cooperativa sociale dovrà affrontare, sia a quanto previsto dal "Progetto personalizzato di inserimento lavorativo" di cui all'articolo seguente.

#### **ART. 9**

Il percorso lavorativo dei soggetti disabili dovrà risultare da un apposito atto denominato "**Progetto di inserimento lavorativo mirato**" redatto dalla cooperativa sociale (in accordo con il Servizio di Collocamento Mirato della Provincia di Chieti), sottoscritto dal lavoratore e trasmesso all'Ufficio unitamente alla richiesta di nulla-osta all'assunzione.

La Provincia si impegna a sostenere l'inserimento del lavoratore disabile riconoscendo eventualmente alla cooperativa sociale una quota fissa a copertura delle spese di inserimento sostenute dalla stessa, con fondi propri e modalità da definire, a condizione che vi siano disponibilità finanziarie destinate a tale finalità.

#### **ART. 10**

A supporto delle attività previste dalla presente Convenzione Quadro sarà costituito un Gruppo Tecnico composto da un rappresentante dei datori di lavoro, un rappresentante delle cooperative sociali, uno delle organizzazioni sindacali e uno della Provincia di Chieti.

Il Gruppo Tecnico fornirà assistenza alla stipula dei contratti che disciplinano l'accordo di regolazione della commessa, nonché svolgerà funzioni di coordinamento in merito alla promozione e allo sviluppo delle commesse attivabili raccordando le reciproche esigenze delle parti interessate.

Il Gruppo Tecnico si riunirà su richiesta delle parti o per autonoma iniziativa del Settore Politiche del Lavoro, opererà senza scopo di lucro e senza oneri a carico dell'Amministrazione provinciale.

Le Parti firmatarie attiveranno iniziative, anche nell'ambito del Gruppo Tecnico, per promuovere la conoscenza della presente Convenzione Quadro e delle sue opportunità verso il sistema delle imprese, delle cooperative sociali, dei servizi di sostegno alla disabilità e dei soggetti disabili.

#### **ART. 11**

Il presente accordo ha durata di cinque anni, salvo rinnovo.



**PROVINCIA DI CHIETI**  
**Macrostruttura L**  
**Assessorato alle Politiche del Lavoro**  
**Formazione Professionale - Centri per l'Impiego**

Le Parti firmatarie si impegnano a riformulare il presente accordo qualora le disposizioni contenute nell'art. 14 del D.Lgs. 276/03 subiscano modificazioni. Le parti potranno, altresì, convenire in merito a proposte di modifica avanzate da una o più parti firmatarie.  
La presente Convenzione Quadro sarà trasmessa dalla Provincia di Chieti alla Regione Abruzzo per la validazione.

**Letto, confermato e sottoscritto**

Chieti,

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---